

02

Notizie

DIRITTO SOCIETARIO

02

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - DLgs. 17.1.2003 n. 6 - Liquidazione - Cancellazione della società

FISCALE

03

ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica -Modello 2023

04

IMPOSTE INDIRETTE - Registro

05

SANZIONI AMMINISTRATIVE - Principi generali - Colpevolezza

LAVORO

07

PREVIDENZA

08

PREVIDENZA - Agevolazioni

10

Leggi In evidenza

Notizie

Diritto societario

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

DLgs. 17.1.2003 n. 6 - Liquidazione - Cancellazione della società - Soci - Responsabilità - Censura sul merito della pretesa - Onere della prova - Rimessione alle Sezioni Unite (Cass. 14.3.2023 n.7425)

La Cass. 14.3.2023 n. [7425](#) ha rimesso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione relativa alla successione del socio (o dei soci) di società di capitali estinta nel corso del processo, dovendosi individuare in che termini ciò si pone con l'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.

Sul tema esistono vari orientamenti:

- uno, nettamente maggioritario, in base al quale i soci succedono automaticamente nel processo essendo irrilevante l'avvenuta riscossione di somme da bilancio di liquidazione (Cass. 8.3.2017 n. [5988](#), Cass. 26.6.2020 n. [12758](#));

- un secondo, in base al quale ai fini della successione nel processo l'Erario deve dimostrare l'avvenuta riscossione di tali somme, che incide sia sull'interesse ad agire che sulla legittimazione processuale (Cass. 26.6.2015 n. [13259](#), Cass. 15.1.2020 n. [521](#));

- un terzo, secondo cui è il socio a dover dimostrare, per esimersi da responsabilità, di non aver percepito nulla in sede di liquidazione (Cass. 5.11.2021 n. [31904](#); Cass. 16.11.2020 n. [25869](#)).

Tutto questo deve essere visto alla luce delle peculiarità caratterizzanti il processo tributario, che è di "impugnazione merito" e non di solo annullamento, considerando che il contribuente non può integrare i motivi di ricorso se non nel residuo caso dell'[art. 24](#) del DLgs. 546/92.

Cancellazione della società nel corso del processo

Se la società viene cancellata nel corso del processo, si determina un evento interruttivo che, però, ha valore solo se esternato dal difensore ([art. 40](#) del DLgs. 546/92).

Ove ciò avvenga il giudice dichiara l'interruzione e il processo, pena la sua estinzione, va ripreso ai sensi dell'[art. 43](#) del DLgs. 546/92.

Quanto esposto si ricollega alle problematiche indicate nell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite: se il processo non viene ripreso si estingue e tale fatto causa o la inoppugnabilità dell'atto (se l'estinzione interviene in primo grado o in rinvio) o il giudicato di primo grado (se interviene in appello).

È quindi evidente che i soci o l'ente impositore, a seconda dei casi, devono riprendere il processo.

A prescindere dalla tesi che si ritiene corretta, sostenere che, siccome i soci non hanno riscosso nulla, è possibile non riprendere il processo, appare azzardato.

L'Erario ha interesse all'accertamento del credito, in quanto la pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di soci/amministratori/liquidatori mediante atto da notificare ai sensi dell'[art. 36](#) del DPR 602/73 o nei confronti di eventuali obbligati solidali.

Se non si riprende il processo e ai soci venisse notificato l'atto esattivo sulla base della definitività dell'atto impugnato *ab origine* dalla società, non è affatto detto che questi possano censurare il merito della pretesa (il giudice potrebbe sostenere che a tal fine sarebbe stato necessario riprendere il processo "a monte").

Lo stesso, in via speculare e a maggior ragione, si può dire ove in ragione della mancata ripresa del processo si sia formato il giudicato.

Quanto esposto si pone in netto contrasto con l'orientamento in base al quale, in ragione del divieto di integrazione dei motivi di ricorso, i soci, in sede di ripresa del processo, nemmeno potrebbero eccepire la loro mancanza di responsabilità (Cass. 19.4.2018 n. [9672](#)).

Irrilevanza quinquennale della cancellazione

Ai fini fiscali opera l'[art. 28](#) co. 4 del DLgs. 175/2014, secondo cui, "ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'[art. 2495](#) del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro imprese".

Dal punto di vista processuale, si potrebbe sostenere che l'effetto interruttivo, dipendendo dalla cancellazione, si verifichi dopo cinque anni (Cass. 7.2.2018 n. [2916](#)). Quindi, per cinque anni nemmeno dovrebbe porsi il problema della responsabilità dei soci.

Il problema è che, secondo un altro orientamento, anche nel vigore dell'[art. 28](#) co. 4 del DLgs. 175/2014, i soci hanno legittimazione processuale (Cass. 30.12.2022 n. [38130](#)).

Sino a quando non ci sarà un univoco orientamento giurisprudenziale, i soci devono valutare di riprendere il processo e, nella prima difesa utile, di eccepire la loro eventuale mancanza di responsabilità.

art. 2495 c.c.

Il Quotidiano del Commercialista del 16.3.2023-"Responsabilità del socio dopo la cancellazione della società alle Sezioni Unite"-Cissello

Guide Eutekne - Contenzioso tributario-"Cancellazione delle società"-Cissello A.

Cass. 14.3.2023 n. 7425

Fiscale

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica - Modello 2023 - Certificazioni uniche 2023 - Modalità di rilascio e relativi adempimenti dell'INPS (circ. INPS 15.3.2023 n. 29)

Con la circ. 15.3.2023 n. [29](#), l'INPS ha reso noto che, dal 16.3.2023, la Certificazione Unica 2023 è disponibile all'utenza tramite i consueti canali ed è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate (entro la medesima data) anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

Modalità di rilascio

È possibile reperire la Certificazione Unica 2023 dell'INPS in diverse modalità, sia telematica che cartacea.

In particolare, il documento è accessibile:

- dal sito INPS, mediante i Servizi fiscali (per i cittadini impossibilitati all'utilizzo dei servizi on line è consentito delegare una persona di fiducia per l'accesso ai medesimi servizi);
- tramite l'app INPS Mobile (mediante il servizio "Certificazione unica");
- presso il servizio "Prima accoglienza", erogato dalle Strutture territoriali dell'Istituto;
- via PEC (per i relativi titolari) richiedendola all'indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it;
- tramite patronati, centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all'assistenza fiscale;
- su richiesta, con spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell'erede di soggetto titolare;
- mediante il servizio "Sportello mobile" (solo per alcune categorie di utenti);
- da Comuni e altre pubbliche amministrazioni abilitate.

Rilascio a persona diversa dal titolare

La Certificazione Unica 2023 può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare. In questo caso la richiesta può essere presentata agli Istituti di patronato, ai CAF, ai professionisti abilitati all'assistenza fiscale o attraverso il servizio di posta elettronica ordinaria, sia da persona appositamente delegata sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto.

Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l'INPS al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.

Se la richiesta è presentata da eredi del titolare della prestazione, è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'[art. 47](#) del DPR 445/2000, con la quale il richiedente attesti la

propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Rettifica della CU

Nell'ipotesi in cui il contribuente rilevi errori o informazioni non corrette nella Certificazione Unica 2023 rilasciata dall'INPS in qualità di sostituto d'imposta, egli è tenuto a rivolgersi all'Istituto di previdenza che procederà alla correzione dei dati.

A partire dal 16.3.2023, le Strutture territoriali, laddove necessario, possono infatti procedere alla rettifica della Certificazione Unica.

La rettifica:

- può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente;
- viene resa nota all'interessato mediante comunicazione inviata dall'Istituto con il canale postale o via posta elettronica certificata (PEC) oppure accedendo ai Servizi Fiscali presenti all'interno della propria area personale "MyINPS".

La nuova Certificazione Unica, rilasciata nella prevista modalità telematica, evidenzia tra le annotazioni che il contribuente, qualora si avvalga della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate, deve procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall'ultima Certificazione Unica.

Circolare INPS 15.3.2023 n. 29

*Il Quotidiano del Commercialista del 16.3.2023-"Certificazione Unica 2023 dell'INPS accessibile on line"-
Redazione*

Registro - Ricognizione di debito - Imposta di registro fissa (Cass. SS.UU. 16.3.2023 n. 7682)

Il trattamento impositivo indiretto dell'atto di riconoscimento di debito, ai fini dell'imposta di registro, è oggetto di un dibattito giurisprudenziale che si è risolto con l'intervento della sentenza 16.3.2023 n. [7682](#), emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Riconoscimento di debito

Il riconoscimento di debito, con cui il debitore riconosce l'esistenza dell'obbligazione nei confronti del creditore, è disciplinata dall'[art. 1988](#) c.c. che non lo considera autonoma fonte di obbligazione, ma gli attribuisce "un'astrazione meramente processuale della causa debendi", consentendo al creditore che ne sia destinatario di essere dispensato dall'onere della prova del credito.

I dubbi civilistici sulla natura dell'atto, nonché l'assenza, nel DPR [131/86](#), di una norma dedicata alla ricognizione di debito (che era, invece, presente, nella Tariffa, allegata al RD 3269/23, che prevedeva l'applicazione dell'aliquota dell'1,5%), ha comportato l'emergere di orientamenti divergenti sulla tassazione di questo atto.

Diverse tesi sull'applicazione dell'imposta di registro al riconoscimento di debito

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione riprendono le quattro diverse tesi sulla tassazione della ricognizione di debito:

- il primo orientamento, equiparando la ricognizione ad un atto avente contenuto patrimoniale, applicava l'imposta di registro del 3% ai sensi dell'[art. 9](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR [131/86](#) (Cass. [17808/2017](#));
- una seconda tesi, la riconduceva all'[art. 3](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR [131/86](#), che riguarda gli atti dichiarativi, concludendo per l'applicabilità dell'imposta di registro dell'1% (Cass. [15190/2021](#));
- una tesi minoritaria della giurisprudenza di merito, poi, ipotizzava di adattare a questo atto l'aliquota dello 0,5%, prevista per remissioni di debito e quietanze dall'[art. 6](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR [131/86](#);
- infine, l'ultimo orientamento (Cass. n. [15268/2021](#)), valorizzando la natura di dichiarazione di scienza del riconoscimento di debito, che non modifica la sfera patrimoniale delle parti, ma solo conferma un rapporto preesistente, con conseguenze solo sull'onere della prova, ne sosteneva la soggezione all'imposta in misura fissa prevista per gli atti non aventi contenuto patrimoniale (con obbligo di registrazione in termine fisso se stipulata per atto pubblico ex [art. 11](#) della Tariffa Parte I allegata al DPR [131/86](#) e in caso d'uso se redatta per scrittura privata non autenticata ex [art. 4](#) della Tariffa Parte II allegata al DPR [131/86](#)).

Applicazione dell'imposta di registro fissa per la ricognizione

Questa ultima tesi viene accolta dalle Sezioni Unite, secondo le quali la ricognizione di debito che effettivamente abbia solo carattere ricognitivo di una situazione debitoria certa, configura un atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale e, pertanto, se stipulata con scrittura privata non autenticata vada soggetta a registrazione in caso d'uso ex [art. 4](#) della Tariffa Parte II allegata al DPR [131/86](#).

Caso oggetto di pronuncia

Il principio può essere calato nel caso di specie, in cui un soggetto aveva ottenuto un decreto ingiuntivo fondato su un assegno, da lui emesso a titolo di prestito personale e, nel procedimento monitorio, aveva allegato una nota, scritta di pugno del debitore (beneficiario dell'assegno), in cui questi riconosceva la natura di prestito personale infruttifero della somma ricevuta.

Per comprendere bene i termini della decisione, le Sezioni Unite precisano che:

- oggetto di esame è la corretta tassazione, ai fini dell'imposta di registro, della "nota manoscritta", configurante un riconoscimento di debito, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, per la quale l'Agenzia delle Entrate aveva, inizialmente, richiesto l'imposta di registro del 3%, per poi accogliere in parte il reclamo del contribuente, applicando l'aliquota dell'1%;

- risulta estranea al giudizio, sia la tassazione del decreto ingiuntivo che - precisano le Sezioni Unite - era stato "regolarmente registrato e sottoposto alla relativa imposizione", che la tassazione dall'assegno "per il quale del pari pacificamente non vi obbligo di registrazione";

- la sentenza impugnata non faceva alcun riferimento alla disciplina dell'enunciazione ([art. 22](#) del DPR 131/86), che, quindi, risulta estranea al giudizio.

Decidendo, quindi, sul caso di specie, le Sezioni unite cassano la sentenza di merito, ritenendo che, nel caso di specie, la scrittura privata di riconoscimento di debito depositata, contestualmente all'assegno bancario, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, non potesse essere assoggettata ad imposta di registro, non essendosi verificato il caso d'uso che avrebbe legittimato la tassazione (che comunque avrebbe dovuto avvenire in misura fissa).

Infatti, la scrittura, nel caso di specie aveva carattere puramente ricognitivo di una situazione debitoria certa, sicché non potevano rinvenirsi effetti patrimoniali

Invece - aggiunge la Corte - ove la ricognizione di debito avesse un effetto modificativo della situazione giuridica obbligatoria preesistente, avendo natura patrimoniale, si applicherebbe l'aliquota dell'1%, ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, parte I, allegata al DPR [131/86](#), trattandosi di un atto dichiarativo.

Ipotesi di inconfigurabilità del caso d'uso

Infine, la sentenza enuncia un altro importante principio, rilevando come, in ogni caso, il deposito della scrittura di ricognizione, operato dal creditore ricorrente per richiedere il decreto ingiuntivo, non potesse configurare caso d'uso, in quanto ai sensi dell'[art. 6](#) del DPR 131/86, non configura caso d'uso il deposito di un documento a fini probatori in un procedimento contenzioso.

art. 6 TUR

Tariffa Parte II art. 4 TUR

Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2023-"Ricognizione di debito con imposta di registro fissa"-Mauro

Il Sole - 24 Ore del 17.3.2023, p. 37-"Imposta fissa di registro per il debito riconosciuto"-Busani A.

Il Quotidiano del Commercialista del 22.1.2019-"Imposta di registro dubbia per la ricognizione di debito"-Pasquale

Il Quotidiano del Commercialista del 16.7.2021-"Imposizione indiretta della ricognizione di debito ancora dubbia"-Mauro - Pasquale

Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2021-"Imposizione indiretta della ricognizione di debito con interpretazioni eterogenee"-Pasquale

Cass. 11.11.2021 n. 33313

Cass. SS.UU. 16.3.2023 n. 7682

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Principi generali - Colpevolezza - Malattia del professionista - Inabilità temporanea - Responsabilità per inadempimento (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.3.2023 n. 248)

Con la risposta a interpello 13.3.2023 n. [248](#), l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione all'applicazione della norma introdotta dall'[art. 1](#) co. da 927 a 944 della L. 234/2021, che disciplina la sospensione dei termini in caso di malattia grave del libero professionista che causi un'inabilità temporanea al lavoro dovuta alla degenza in ospedale o alla necessità di cure domiciliari che si protraggano per periodi superiori a 3 giorni.

Ambito applicativo

L'art. 1 co. 929 della L. [234/2021](#) stabilisce che, in caso di "ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento". Della sospensione degli adempimenti beneficiano i clienti che hanno conferito l'incarico professionale in data antecedente all'evento a seguito del quale opera la sospensione dei termini.

Si tratta di una tutela introdotta a beneficio del professionista, che a causa della malattia/infortunio incorra in inadempimenti, e del cliente.

Durata e decorrenza della sospensione

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sospensione riguarda gli adempimenti tributari che scadono nei 60 giorni successivi all'evento e che tale termine rappresenta il "limite massimo" di durata della sospensione. Pertanto, qualora l'impossibilità si protragga oltre tale iato temporale, gli adempimenti con scadenza successiva a tale periodo non sono sospesi, indipendentemente dalla circostanza che l'evento che ha determinato la sospensione sia terminato o continui.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sospensione è un rimedio temporaneo che esclude la responsabilità da inadempimento "a partire dalla data di scadenza dell'adempimento - che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari - fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari".

La sospensione non determina una proroga dei termini per l'adempimento. Conseguentemente, i termini collegati a quello ordinario che ricade nel periodo di sospensione restano invariati e sono sospesi solo se ricadono nel periodo della sospensione.

Fattispecie oggetto dell'istanza

Nel caso oggetto del quesito la sospensione decorreva dall'11.6.2022 (giorno dell'infortunio) al 10.8.2022 (termine dei 60 giorni previsti per la sospensione) e la conclusione delle cure si era verificata il 26.10.2022.

Pertanto, gli adempimenti sospesi avrebbero dovuto essere eseguiti entro il 26.11.2022.

Nel caso di un contribuente titolare di partita IVA entro il 26.11.2022 dovevano essere versate, senza maggiorazioni, le somme dovute per il saldo delle imposte in scadenza al 30.6.2022.

Ipotizzando, invece, la rateizzazione del saldo, i versamenti avrebbero avuto scadenza nelle seguenti date:

- 30.6.2022;
- 18.7.2022;
- 22.8.2022;
- 16.9.2022;
- 17.10.2022.

In tale ipotesi, entro il 26.11.2022 il contribuente avrebbe dovuto versare, senza maggiorazione, gli importi delle rate con scadenza 30.6.2022 e 18.7.2022 (adempimenti che scadevano nel periodo della sospensione). Le altre rate non beneficiano della sospensione.

Obblighi di comunicazione

Per beneficiare della sospensione, il libero professionista deve comunicare a mezzo PEC ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione:

- la documentazione medica che attesti la data di inizio della malattia o dell'infortunio;
- i mandati professionali che erano stati conferiti in data antecedente all'evento malattia/infortunio, necessari per individuare i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano di sospensione. Al riguardo, viene chiarito che tale obbligo di comunicazione rappresenta la condizione necessaria affinché l'istituto possa essere applicato;
- la documentazione medica idonea a provare la fine della malattia o il termine delle cure mediche domiciliari. Si tratta di una comunicazione successiva rispetto a quella iniziale inviata per comunicare l'evento, necessaria in quanto l'art. 1 co. 931 della L. 234/2021 stabilisce un termine di 30 giorni dalla data delle dimissioni/conclusione delle cure domiciliari per eseguire gli adempimenti sospesi.

Data certa del mandato

L'art. 1 co. 934 della L. 234/2021 stabilisce che la "sospensione dei termini tributari (...) si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare".

Con riferimento alla data di conferimento dell'incarico, l'art. 2704 c.c. stabilisce che la "data della scrittura

privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento".

Premesso che la sospensione può riguardare solo gli incarichi conferiti in data antecedente all'evento e che l'incarico potrebbe anche essere conferito verbalmente, l'Agenzia delle Entrate, accogliendo l'interpretazione fornita dall'istante, ha riconosciuto che la prova del conferimento del mandato può essere fornita in qualsiasi modo (ad esempio, dimostrando di aver inviato una dichiarazione o una comunicazione in data antecedente quale intermediario).

art. 1 co. 927 L. 30.12.2021 n. 234

Risposta interpello Agenzia Entrate 13.3.2023 n. 248

Il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2023-"Termini sospesi solo per incarichi professionali antecedenti l'infortunio"-Monteleone

Il Sole - 24 Ore del 14.3.2023, p. 40-"Dopo la malattia 30 giorni per adempiere"-Micardi

Italia Oggi del 14.3.2023, p. 30-"La malattia trova i tempi"-Sirtoli

PREVIDENZA

Pensione anticipata flessibile ("Quota 103") - Novità della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) - Istruzioni (circ. INPS 10.3.2023 n. 27)

Con la circ. 10.3.2023 n. [27](#), l'INPS ha fornito le indicazioni di carattere operativo in merito al trattamento pensionistico denominato "pensione anticipata flessibile" (c.d. "Quota 103"), previsto in via sperimentale per quest'anno dall'[art. 1](#) co. 283 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

L'anticipo pensionistico in questione, la cui disciplina è indicata nel nuovo [art. 14.1](#) del DL 4/2019, è riservato a coloro che, entro il 31.12.2023, conseguono un'età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni.

Requisiti contributivi

L'Istituto previdenziale chiarisce che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Sempre per quanto concerne il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile, si precisa che questo può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando, tutti e per intero, i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall'INPS.

Pertanto, non possono essere utilizzati a tal fine i contributi presenti nelle Casse previdenziali dei professionisti di cui al DLgs. [509/94](#) e al DLgs. [103/96](#).

Misura dell'assegno pensionistico

Per quanto concerne invece la misura dell'assegno pensionistico percepito con "Quota 103", nella circolare in commento si chiarisce che, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l'importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo INPS stabilito per ciascun anno.

Decorrenze

La decorrenza della pensione anticipata flessibile è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

In particolare, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato e per i lavoratori autonomi che hanno maturato i previsti requisiti entro il 31.12.2022, il diritto si consegue alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dall'1.4.2023, mentre laddove i prescritti requisiti maturino a decorrere dall'1.1.2023, i predetti lavoratori conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. "finestra").

Invece, i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.2022 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dall'1.8.2023, mentre coloro che maturano i prescritti requisiti dall'1.1.2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. "finestra") e,

comunque, non prima della predetta data dell'1.8.2023.

Incumulabilità con i redditi da lavoro

Uno degli aspetti di maggior rilievo esaminati dall'INPS con la circ. n. 27/2023 è rappresentato dall'incumulabilità della pensione anticipata flessibile "Quota 103" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

Tale incumulabilità, precisa l'Istituto previdenziale, trova applicazione esclusivamente per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione in argomento e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Inoltre, nella circolare in parola si ricorda che l'[art. 1](#) co. 344 e 349 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) dispone che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell'incumulabilità della pensione anticipata flessibile.

art. 1 co. 283 L. 29.12.2022 n. 197

art. 14 1 DL 28.1.2019 n. 4

Circolare INPS 10.3.2023 n. 27

Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2023-"Solo lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro per i pensionati in "Quota 103"-Mamone

Il Sole - 24 Ore del 11.3.2023, p. 25-"Con quota 103 assegno pieno e rivalutato all'età della vecchiaia"-Prioschi M.

Guide Eutekne - Previdenza-"Pensioni - Pensione "Quota 103"-Secci N.

PREVIDENZA

Agevolazioni - Indennità una tantum per lavoratori dipendenti e altre categorie - Novità del DL 50/2022 (DL "Aiuti") e del DL 144/2022 (DL "Aiuti-ter") - Estensione agli autonomi e a professionisti senza partita IVA - Domande (circ. INPS 16.3.2023 n. 30)

Con la circ. 16.3.2023 n. 30, l'INPS ha fornito le indicazioni di carattere normativo e le istruzioni per la presentazione della domanda per l'indennità *una tantum* di 200,00 euro ex [art. 33](#) del DL 50/2022 e l'integrazione di 150,00 euro ex [art. 20](#) del DL 144/2022 per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti ad una delle Gestioni INPS e non titolari di partita IVA.

Estensione ai non titolari di partita IVA

L'indennità *una tantum* di 200,00 euro e l'integrazione di 150,00 euro è stata attuata con il DM [19.8.2022](#), nel quale è stato previsto, tra le varie, che i potenziali beneficiari avrebbero dovuto essere titolari di partita IVA alla data del 18.5.2022.

Successivamente è intervenuto il DM 7.12.2022 n. [6](#) che, con l'inserimento dell'art. 2-bis al DM 19.8.2022, ha riconosciuto l'indennità di 200,00 euro e l'integrazione di 150,00 euro anche ai soggetti non titolari di partita IVA.

Requisiti

Con la circolare in commento viene precisato che, ai fini del riconoscimento dell'indennità *una tantum* di 200,00 euro e dell'integrazione di 150,00 euro, i lavoratori autonomi e i professionisti senza partita IVA devono essere in possesso dei medesimi requisiti individuati dal DM 19.8.2022. Nello specifico, il lavoratore o professionista senza partita IVA deve:

- avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro nel periodo d'imposta 2021 per l'indennità di 200,00 euro, oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro nel periodo d'imposta 2021 per ottenere anche l'integrazione di 150,00 euro (per un totale quindi di 350,00euro);
- essere già iscritto alla gestione autonoma dell'INPS con posizione attiva alla data del 18.5.2022;
- avere un'attività lavorativa avviata al 18.5.2022;
- avere effettuato entro il 18.5.2022, per il periodo di competenza dall'1.1.2020 e con scadenze di versamento entro il 18.5.2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;

- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18.5.2022;
- non essere percettore delle prestazioni di cui agli [artt. 31](#) e [32](#) del DL 50/2022.

L'INPS precisa che tra gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2-bis del DM 19.8.2022:

- gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli);
- i soci di società o componenti degli studi associati.

Quest'ultime categorie rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del decreto.

Domanda

I lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA, iscritti alle Gestioni previdenziali dell'INPS, devono presentare domanda all'Istituto esclusivamente in via telematica, entro la data del 30.4.2023.

La domanda può essere presentata accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondente alla categoria di appartenenza fra quelle che si trovano raggruppate sotto la voce "Indennità *una tantum* - Autonomi Senza Partita IVA".

In alternativa, la domanda può essere presentata anche per il tramite:

- del Contact center multicanale;
- degli Istituti di Patronato.

Se il lavoratore autonomo o professionista sia iscritto contemporaneamente a una delle Gestioni previdenziali dell'INPS e ad una Cassa di previdenza privata, la domanda di accesso all'indennità *una tantum* dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.

art. 20 DL 23.9.2022 n. 144

art. 33 DL 17.5.2022 n. 50

DM 19.8.2022 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

DM 7.12.2022 Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n.

6Circolare INPS 16.3.2023 n. 30

Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2023-"Al via la richiesta di una tantum di autonomi e professionisti senza partita IVA"-Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 17.3.2023, p. 38-"Bonus a professionisti e autonomi senza partita Iva"-M.Pri.

Guide Eutekne - Previdenza-"Indennità una tantum - Indennità una tantum 150 euro"-Silvestro D., Tombari E.

Guide Eutekne - Previdenza-"Indennità una tantum - Indennità una tantum 200 euro"-D'Amato

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 11.10.2022 N. 382045

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per sistemi di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili - Presentazione delle domande

In attuazione dell'art. 1 co. 812 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), con il DM 6.5.2022 (pubblicato sulla G.U. 17.6.2022 n. 140) sono state individuate le modalità attuative del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

In attuazione del suddetto decreto, con il presente provvedimento sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle istanze per beneficiare del credito d'imposta in esame.

Ambito applicativo

Possono beneficiare del credito d'imposta le persone fisiche che sostengono spese documentate:

- relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti

info@bgsm.it – www.bgsm.it

Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795

rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del DL 24.6.2014 n. 91 conv. L. 11.8.2014 n. 116;

- dall'1.1.2022 al 31.12.2022;

- entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

Modalità e termini di presentazione delle istanze

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche devono presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate:

- utilizzando l'apposito modello approvato, con le relative istruzioni, dal provvedimento in esame;

- in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del relativo sito Internet;

- direttamente dal contribuente o avvalendosi di un intermediario incaricato;

- nel periodo dall'1.3.2023 al 30.3.2023;

- indicando l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2022 per l'installazione dei sistemi di accumulo.

Nel suddetto periodo è possibile:

- inviare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Determinazione del credito spettante

Dopo la conclusione del periodo di presentazione delle istanze, l'Agenzia delle Entrate determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare (pari a 3 milioni di euro) e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.

Tale percentuale sarà comunicata con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.

L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi.

Incumulabilità

Il credito d'imposta in esame non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

Recupero dell'agevolazione non spettante

L'Agenzia delle Entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al

recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1 co. 421 - 423 della L. 30.12.2004 n. 311.